



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

## VERBALE

N° 5

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52**

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di marzo alle ore 10.00, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:



- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara in assenza di presenti, dando avvio alla fase di valutazione delle Buste di qualifica relative al **lotto 1, proseguendo con l'apertura secondo l'ordine di arrivo delle risposte alla RDO**, come da elenco allegato al verbale n.1, provvedendo quindi a scaricare mediante apposita funzione del Portale la documentazione di ciascun concorrente e rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
9	RTP CONCISE CONSORZIO STABILE (MANDATARIA) REACT STUDIO SRL (MANDANTE) ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE) AQUADRO INGEGNERIA SRL (MANDANTE) CTR SRL (MANDANTE) GRS SRL (MANDANTE)	ESCLUSO	La mandataria, consorzio stabile di società di ingegneria, indica quale consorziata esecutrice la Eng Team & Partners spa. Tutte le componenti del RTP dichiarano di rientrare nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice, eccettuati la CTR srl e la GRS srl che dichiarano espressamente di essere un soggetto di cui l'art. 45 per le prestazioni in relazione alle quali ne è stata ammessa la partecipazione. L'operatore, società di ingegneria, partecipa quale capogruppo di un RTP costituendo in cui stando alla domanda di partecipazione non è stata specificata la quota e parte del servizio di competenza della capogruppo, rinvenibile <i>aliunde</i> , e comunque in maniera incompleta, attraverso l'analisi delle professionalità del gruppo di lavoro indicate, secondo quanto si dirà nel prosieguo. Detta

<p>ING. ALDO ABATE (MANDANTE) ING. SEVERINO BAGNATO (MANDATARIA)</p>	<p>omissione non può peraltro essere desunta per percentuale complementare rispetto a quella indicata, posto che detta attestazione è richiesta nella domanda di partecipazione, quale atto in cui la capogruppo e ciascuna mandante sono chiamate a specificare le parti del servizio di competenza in ossequio all'art. 48 co.4 del Codice, al fine di garantire alla S.A: la preventiva conoscenza dei soggetti che in concreto eseguiranno l'appalto.</p> <p>Stando alle quote percentuali indicate nella domanda il 70% dell'appalto viene ripartito tra le mandanti. Nell'ambito di detta ripartizione, inoltre la mandante Ing. Severino Bagnato, la quale assume la quota del 5% dell'appalto per verifica di vulnerabilità sismica , diagnosi energetica e PFTE, non ha invece alcun ruolo nell'ambito del Gruppo di Lavoro.</p> <p>Ebbene, fermo restando che alcuna percentuale o quota del servizio di competenza della capogruppo è stata specificata, per quanto concerne i professionisti deputati all'esecuzione del servizio, cui contribuisce la mandataria a mezzo della consorziata esecutrice, vengono indicati il responsabile della verifica di vulnerabilità sismica ed il geologo. Cionondimeno, il professionista responsabile del PFTE è l'Arch. Giovanni Artuso, della mandante Artuso Architetti Associati, e il responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali di cui alla professionalità n. 3 del par.7.1. - ascritta entro la prestazione principale - appartiene invece alla mandante <b>GRS Srl</b>, non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice Appalti. Detto professionista è anche Responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, topografico e materico, ascritta invece alla categoria/Id Opere E22.</p> <p>Dal succitato quadro fattuale si evincono le seguenti circostanze, costituenti entrambe cause di esclusione dalla procedura:</p> <p>a) La mandataria, ancorché non abbia indicato la quota e parte del servizio di competenza non eseguirà la prestazione principale - come individuata al par. 3 del disciplinare - in misura maggioritaria, posto che delle specifiche professionalità del gruppo di lavoro a mezzo delle quali si estrinseca la fattiva esecuzione</p>
--	--



			<p>delle prestazioni oggetto dell'appalto solo la verifica di vulnerabilità sismica, eccettuate però le attività di rilievo, indagini e prove strutturali che la compongono. Del resto, le professionalità del gruppo di lavoro devono essere ripartite tra mandataria e mandanti in ossequio alle prestazioni principali e secondarie dell'appalto.</p> <p>In tale contesto, un conto è chiedere l'indicazione delle quote e parti del servizio omesse oppure acquisire la rettifica delle quote e parti del servizio indicate per allinearle alle qualificazioni possedute, in linea comunque con le professionalità indicate, altra sarebbe invece chiedere una sostanziale modifica dell'assetto organizzativo del raggruppamento. Il tutto, a fronte peraltro della considerazione che il gruppo di lavoro descritto in seno all'offerta tecnica (cfr. criterio b.1 e b.2) deve necessariamente tenere conto dell'assetto organizzativo assunto dal RTP in seno alla domanda nonché della ripartizione delle prestazioni tra le diverse componenti del RTP come evincibili dalle specifiche professionalità minime messe in gioco ai fini del par.7.1."requisiti di idoneità";</p> <p>b) A <i>latere</i> di quanto sopra, va rilevato che analizzando la domanda di partecipazione solo CTR Srl – e non già GRS srl - risulta essere un soggetto che seppur non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice può essere ammesso alla presente procedura, venendo associato in maniera stabile alla compagine del raggruppamento, trattandosi di un laboratorio in possesso dell'autorizzazione di cui al DPR 380/2001. GRS srl, pur non rientrando tra i soggetti dell'art. 46 del Codice, viene invece adibita ad attività del gruppo di lavoro – quali quelle del responsabile del rilievo architettonico, impiantistico, topografico e materico nonché del responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali prove strutturali - per le quali le specifiche professionalità richieste devono essere legate da un rapporto</p>  
--	--	--	--

			<p>contrattuale/giuridico con mandataria o mandante, quantunque ascritte entro la platea dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice. In merito, nel paragrafo 5 del disciplinare è stato espressamente previsto che gli operatori ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed <b>unicamente</b> per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di associare stabilmente un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. (cfr. disciplinare, par.5, in cui è specificato che limitatamente a dette prestazioni è ammessa la partecipazione anche dei soggetti dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016). Del resto, lo stesso DM 263/2016 dispone "<i>Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento</i>", proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. In ragione di ciò, stante la chiara violazione della disciplina di gara, non superabile mediante soccorso istruttorio – se non dando luogo ad una inammissibile modifica soggettiva del RTP – si ritiene di dovere disporre l'<b>esclusione</b> dell'operatore dalla procedura. Infatti, è espressamente, esclusa, per i raggruppati, l'ammissibilità di una modifica soggettiva "<i>se finalizzata ad eludere la <b>mancanza</b> di un requisito di <b>partecipazione alla gara</b></i>" oppure se finalizzata a modificare l'assetto organizzativo assunto e dichiarato, con la conseguenza che, quindi, l'eventuale estromissione di un'impresa partecipante ad un raggruppamento nel corso della procedura di gara non può essere eseguita al fine di sanare <i>ex post</i> una situazione di preclusione</p>
--	--	--	---




			<p>all'ammissione alla procedura.</p> <p>Fermo quanto sopra, il seggio rileva comunque :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo l'operatore economico ha indicato il codice ufficio del demanio (J33), mentre l'imposta di bollo attiene un tributo di competenza dell'Agenzia delle Entrate e non una entrata di competenza demaniale. Trattasi di un errore di compilazione del mod.F23, sanabile da parte del concorrente mediante ravvedimento, provvedendo alla corretta imputazione del tributo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Firenze (codice ufficio TZM);</li><li>2) Il concorrente ha fornito un <b>Passoe unico per tutti i lotti</b>, in luogo di un Passoe per ciascun lotto e, quindi, nel caso specifico di un Passoe separato per il lotto 1. L'unicità del Passoe crea dei problemi nella fase di acquisizione del partecipante tramite AVCPASS non garantendone l'acquisizione in ciascun lotto e per l'effetto la verifica dei requisiti (anche di quelli economico-finanziari e tecnico - organizzativi specifici per ciascun lotto e da espletarsi tramite AVCPASS) in relazione a tutti i lotti oggetto di partecipazione;</li><li>3) Dalla domanda di partecipazione non si evince quale sia il professionista tra quelli chiamati a ricoprire le professionalità 1, 2, 3 e 8 in possesso <b>dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza</b>;</li><li>4) Non si evince se la certificazione EGE posseduta dall'Ing. Abate Antonino sia per il <b>settore civile</b>, come invece espressamente richiesto al par. 7.1 del disciplinare;</li><li>5) Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 7.2 è posseduto dal RTP nel suo complesso, con apporto maggioritario da parte della capogruppo. Passando ai requisiti di cui al par. 7.3 lett. e) <b>per lavori relativi alla categoria/Id Opere S04</b> contribuiscono la mandataria (in misura maggioritaria), la mandante Artuso Architetti Associati (che</li></ol>
--	--	--	---



			<p>assume l'esecuzione del PFTE mediante il professionista responsabile della redazione dello stesso) e la mandante Ing. Severino Bagnato (il cui specifico apporto nell'ambito del RTP non risulta comunque chiaro). Per quanto riguarda il requisito di cui al par. <b>7.3 lett. e) per servizi</b> relativo alla <b>categoria/ld opere S04</b> è posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria ed allo stesso sembra potere contribuire anche la mandante Artuso Architetti Associati, la quale tuttavia si limita ad attestare servizi tecnici per importi lavori, senza specificare l'importo del corrispettivo relativo agli stessi; requisito, questo, invece richiesto ai fini del par. 7.3 lett. e) del disciplinare. La mandante GRS srl in ogni caso non ha attestato alcuna esperienza pregressa relativa ad importi lavori e importi dei servizi resi avuto riguardo alla specifica categoria/ld opere S04. Detta circostanza, assume rilievo considerato che nell'ambito dei RTP orizzontali (o della sub-associazione orizzontale nel caso di RTP misto) viene <i>"Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo <b>orizzontale</b> il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti"</i>, senza l'obbligo di percentuali minime in capo a ciascuna componente e fermo restando l'obbligo di un contributo in qualsivoglia misura a cura di ciascuna mandante;</p> <p>6) Per quanto concerne i requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) per servizi relativi alla categoria/ld Opere E22 gli stessi vengono forniti dalla mandataria, in quanto la mandante <b>React Studio</b> – il cui professionista è deputato al processo BIM – concorre alla categoria/ID Opere S04, non in linea con l'attività propria della prestazione secondaria effettivamente assunta. Inoltre, nemmeno la mandante <b>Aquadro ingegneria srl</b> – il cui professionista è responsabile dell'attività di</p>
--	--	--	---



			<p>diagnosi energetica – concorre in qualche misura al <b>requisito di cui alla lettera e) del par. 7.3</b> del disciplinare per importi servizi;</p> <p>7) Il requisito di cui al par. 7.3 lett.f) verrebbe integralmente soddisfatto dalla capogruppo.</p> <p>Posto quanto sopra, e per le assorbenti cause di esclusione sopra rilevate, si dispone l'esclusione del concorrente, soprassedendo all'attivazione del soccorso istruttorio all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per le restanti irregolarità/carenze rilevate nei punti da 2) a 7) nonché in merito alle carenze riscontrate in tema di quote di esecuzione.</p>
--	--	--	---

Alle ore 13.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori del Seggio di gara alle ore 14.45 della data odierna, segnalando che nel corso delle operazioni di gara la sessione aperta sul Portale è scaduta, ma il Seggio ha provveduto all'espletamento delle relative attività analizzando la documentazione dell'O.E. precedentemente scaricata e salvata sul server aziendale.

Alle ore 14.45 il Presidente dichiara aperta la seduta, ed il Seggio prosegue nella disamina della busta del concorrente n.10, la cui busta di qualifica è stata precedentemente scaricata, rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
10	<p>RTP COMMA ENGINEERING soc.coop. (MANDATARIA)</p> <p>STUDIO ASSOCIATO STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI (MANDANTE)</p> <p>SIDERCER SRL (MANDANTE)</p> <p>ERA ENGINEERING SRL (MANDANTE)</p> <p>GEOL.PALILLO SALVATORE (MANDANTE)</p>	<b>ESCLUSO</b>	<p>L'operatore partecipa quale mandatario di un raggruppamento costituendo in cui la capogruppo, società di ingegneria, eseguirà la redazione del PFTE e la verifica di vulnerabilità sismica (Categoria/Id S04), mentre la <b>Sidercem srl</b> eseguirà le attività di "rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche", essendo il relativo professionista, l'Ing. Venturi deputato alle predette attività. Le mandanti Studio Stancanelli Russo Associati (processo BIM), Era Engineering srl (rilievo architettonico, impiantistico, strutturale con restituzione in BIM) e Ing. Melita Pennisi (diagnosi energetica) eseguiranno invece le attività relative alla categoria/Id opere E22.</p> <p>L'Ing. Carmela Garozzo è la giovane professionista, associata quale mandante nel RTP.</p> <p>L'operatore dichiara di non ricorrere al subappalto.</p>

	<p>ING. PENNISI MELITA (MANDANTE)</p> <p>ING. GAROZZO CARMELA (MANDANTE)</p>		<p>Tutte le componenti del RTP dichiarano di rientrare nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice, eccettuata la <b>Sidercem srl</b> che dichiara espressamente di essere un soggetto di cui l'art. 45 per le prestazioni in relazione alle quali ne è stata ammessa la partecipazione.</p> <p>In particolare, la Sidercem srl attesta nel proprio DGUE di essere un laboratorio autorizzato.</p> <p>Cionondimeno, proprio il responsabile delle attività di <i>"rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche"</i> appartiene alla società Sidercem srl, non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice ed avuto riguardo alla cui natura giuridica è stata ammessa la partecipazione – con associazione diretta al RTP – solo per le prove di <b>caratterizzazione meccanica dei materiali</b> e non già ai fini delle professionalità di cui al par.71. del disciplinare, <i>"requisiti di idoneità"</i> riferiti al gruppo di lavoro, che devono necessariamente essere legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria/mandanti qualificate quali soggetti di cui all'art. 46 del Codice. Difatti, se si considera che le attività di competenza dei laboratori sono attività subappaltabili – avuto riguardo alle quali è stata prevista la possibilità di associare direttamente al raggruppamento il laboratorio unicamente per consentirne l'eventuale esecuzione diretta a cura del concorrente stesso - ben si comprende come le attività di <i>rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche</i> per le quali è richiesto un professionista responsabile delle stesse non possano essere ricondotte nella accezione di prove di caratterizzazione meccanica dei materiali per le quali è possibile il subappalto c.d. necessario.</p> <p>In sostanza, la presenza di un professionista responsabile delle attività di rilievo analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche deve essere garantita da mandataria o mandanti, purché ascritte entro i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, in quanto a <i>contrariis</i> se ne ammetterebbe – del tutto erroneamente – l'eventuale subappalto e di conseguenza anche l'eventuale esecuzione a cura di un soggetto di cui all'art. 45 del Codice, seppur a mezzo di un proprio professionista abilitato. Ammettere tale modalità partecipativa significherebbe, di fatto ammettere che all'esecuzione della prestazione a cura di un soggetto del 46 dovrebbe corrispondere l'applicazione <i>in toto</i> della disciplina propria dei RTP in tema di requisiti di partecipazione (nello specifico RTP orizzontale/misto), mentre l'esecuzione della</p>
--	--	--	--



			<p>stessa prestazione a cura di un professionista appartenente alla compagine di una società di cui all'art. 45 dovrebbe condurre a conclusioni contrarie; approccio, questo, che per le ragioni anzidette non risulta perseguibile pena una chiara lesione della <i>par condicio</i>. I requisiti di cui al par.7.1 in quanto requisiti di idoneità propri del concorrente devono essere garantiti dai soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM n. 263/2016.</p> <p>Del resto, nel paragrafo 5 del disciplinare è stato espressamente previsto che gli operatori ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed <b>unicamente</b> per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di associare stabilmente un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. (cfr. disciplinare, par.5, in cui è specificato che limitatamente a dette prestazioni è ammessa la partecipazione anche dei soggetti dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016). Del resto, lo stesso DM 263/2016 dispone "<i>Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento</i>", proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura.</p> <p>In ragione di ciò, stante la natura escludente di quanto rilevato, si dispone l'<b>esclusione</b> del concorrente.</p> <p>Il Seggio rileva comunque :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo l'operatore economico ha indicato il codice ufficio del demanio (J60), mentre l'imposta di bollo attiene un tributo di competenza dell'Agenzia delle Entrate e non una entrata di competenza demaniale. Trattasi di un errore di compilazione del mod.F23, sanabile da parte del concorrente mediante ravvedimento, provvedendo alla corretta imputazione del tributo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Firenze (codice ufficio TZM);</li><li>2) per quanto concerne il requisito di cui al par. 7.2. è posseduto dal RTP nel suo complesso e comunque integralmente soddisfatto dalla capogruppo. Per quanto riguarda invece il requisito di cui al par.</li></ol>
--	--	--	--

*M*  
*J*  
*A*  
*B*

			<p>7.3 lett. e) ed f) per lavori e per servizi di cui alla categoria S04 gli stessi vengono integralmente soddisfatti dalla capogruppo. In merito, tuttavia, e fermo quanto rilevato in merito alla natura giuridica della Sidercem srl, va comunque osservato che quest'ultima – la quale dichiara di eseguire attività attinenti la prestazione principale – non concorre in alcun modo al relativo requisito per la Categoria/Id opere S04. Detta circostanza, assume rilievo considerato che nell'ambito dei RTP orizzontali (o della sub-associazione orizzontale nel caso di RTP misto) viene <i>amento</i>”, <i>proprio in ragione della platea a platea dei <b>soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di di ingegneria e architettura.</b></i> <i>ragione di ciò, stante la natura cludente di quanto rilevato, si dispone 'esclusione del concorrente. mandanti</i>”, senza l'obbligo di percentuali minime in capo a ciascuna componente e fermo restando l'obbligo di un contributo in qualsivoglia misura a cura di ciascuna mandante;</p> <p>3) per quanto riguarda invece il requisito di cui alla lettera e) ed f) del paragr. 7.3 del disciplinare per importi servizi relativi alla categoria/ID Opere E22 gli stessi vengono soddisfatti integralmente dalla mandataria, benché detta prestazione secondaria venga eseguita a cura di Studio Stancanelli Russo Associati, Era Engineering srl e Pennisi Melita; operatori, tutti, che omettono di attestare di qualsivoglia requisito. Valgono quindi le considerazioni di cui sopra;</p> <p>4) In relazione alla responsabile della diagnosi energetica, Melita Pennisi, non risulta evincibile se la certificazione EGE dalla stessa posseduta attenga il <b>settore civile</b> né vi è alcun riferimento al relativo certificato che ne consenta la verifica attraverso Banche date Ufficiali in modo univoco.</p> <p>Posto quanto sopra, e per le assorbenti cause di esclusione sopra rilevate, si dispone l'esclusione del concorrente, soprassedendo all'attivazione del soccorso istruttorio all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per le restanti irregolarità/carenze rilevate nei punti 2) 3) e 4).</p>
--	--	--	--



11	<p>STUDIO ASSOCIATO PACI (MANDATARIA)</p> <p>ARCH. RICCARDO STOLZUOLI (MANDANTE)</p> <p>ING. GIANNI STOLZUOLI (MANDANTE)</p> <p>ARCH. DANIELA SESTINI (MANDANTE)</p> <p>GEOM. EUGENIO MAZZONI (MANDANTE)</p> <p>ING. LORENZO MELLINI (MANDANTE)</p> <p>ING. MASSIMO TASSINI (MANDANTE)</p> <p>STUDIO ASSOCIATO BIAGINI BRACCIALI (MANDANTE)</p> <p>ARCH. PIETRO PAGLIARDINI (MANDANTE)</p> <p>ERRE ENERGIE SRL (MANDANTE)</p> <p>GEOL. ANDREA BORRI (MANDANTE)</p> <p>ING. LUCA SERENI (MANDANTE)</p>	<p><b>ESCLUSO</b></p>	<p>L'operatore partecipa quale raggruppamento costituendo, in cui, stando alla domanda di partecipazione la mandataria Studio associato Paci non garantisce l'esecuzione maggioritaria della prestazione principale di cui alla categoria/ID Opere S04. Lo Studio Paci dichiara di eseguire il <b>processo BIM</b>, che è ascritto entro la categoria/Id opere E22 e non già nella prevalente. La prestazione principale viene eseguita dalla mandante Arch. Riccardo Stolzuoli (responsabile redazione PFTE), dalla mandante Ing. Gianni Stolzuoli (attività di rilievo, indagini, prove strutturali e geotecniche), dalla mandante Arch. Daniela Sestini (responsabile vulnerabilità sismica), dall'Ing. Massimo Tassini (collaboratore per la verifica di vulnerabilità sismica) e dall'Ing. Lorenzo Mellini (collaboratore per la verifica di vulnerabilità sismica).</p> <p>Avuto riguardo alla prestazione secondaria, va comunque rilevato che l'attività preponderante viene svolta dallo Studio Associato Biagini Bracciali (attività di rilievo architettonico, topografico, strutturale e materico).</p> <p>Ora, stando alla domanda (e nonostante le carenze della stessa) nonché dalla lettura combinata di quanto attestato in merito al gruppo di lavoro, si evince che la capogruppo non garantisce l'esecuzione in misura maggioritaria della prestazione principale, così come individuata nel par. 3 del disciplinare. Detta circostanza costituisce una autonoma causa di esclusione, posto che un conto è chiedere l'integrazione delle quote e/o parti del servizio quantunque non indicate ovvero l'eventuale rettifica delle stesse a fronte di errori materiali (oppure per allinearle alle qualificazioni possedute, nel rispetto comunque delle professionalità indicate), altra sarebbe consentire al RTP di modificare la propria compagine e le parti del servizio come formalmente assunte mediante le diverse professionalità del gruppo di lavoro a mezzo delle quali si estrinsecano la prestazione principale e secondaria dell'appalto. Il tutto, a fronte peraltro della considerazione che il gruppo di lavoro descritto in seno all'offerta tecnica deve necessariamente tenere conto dell'assetto organizzativo assunto dal RTP in seno alla domanda nonché della ripartizione delle prestazioni tra le diverse componenti del RTP come evincibili dalle specifiche professionalità minime messe in gioco ai fini del par.7.1."requisiti di idoneità".</p> <p>Del resto, diversamente non potrebbe opinarsi,</p>
----	---	-----------------------	--

		<p>se non consentendo una modificazione del raggruppamento in corso di gara, mediante l'inversione dei ruoli tra mandataria e mandante; inversione, questa, che la giurisprudenza ha chiarito essere inammissibile, in termini generali, posto che le modificazioni soggettive delle associazioni temporanee non danno luogo a violazione della par condicio soltanto quando avvengano per esigenze organizzative proprie della compagine ovvero per vicende patologiche sopravvenute che colpiscono una delle imprese associate, ma non sono ammissibili per eludere la legge di gara ed evitare l'esclusione per difetto di un requisito di ammissione al momento della presentazione dell'offerta. il tutto, a fronte peraltro della considerazione che il gruppo di lavoro descritto in seno all'offerta tecnica (cfr. criterio b.1 e b.2) deve necessariamente tenere conto dell'assetto organizzativo assunto dal RTP in seno alla domanda nonché della ripartizione delle prestazioni tra le diverse componenti del RTP come evincibili dalle specifiche professionalità minime messe in gioco ai fini del par.7.1."requisiti di idoneità". Discendendone, quindi, che ammettere una modifica del RTP in fase partecipativa – con conseguente modifica del gruppo di lavoro – significherebbe non tenere conto che l'offerta tecnica presentata nella sua componente relativa alla struttura organizzativa deputata all'esecuzione del servizio è comunque correlata ai compiti assegnati a ciascuna professionalità già nella domanda di partecipazione.</p> <p>Il Seggio rileva che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Il concorrente ha fornito un <b>Passoe unico per tutti i lotti</b>, in luogo di un Passoe per ciascun lotto e, quindi, nel caso specifico di un Passoe separato per il lotto 1. L'unicità del Passoe crea dei problemi nella fase di acquisizione del partecipante tramite AVCPASS non garantendone l'acquisizione in ciascun lotto e per l'effetto la verifica dei requisiti (anche di quelli economico-finanziari e tecnico – organizzativi specifici per ciascun lotto e da espletarsi tramite AVCPASS) in relazione a tutti i lotti oggetto di partecipazione;</li><li>2) La <b>cauzione</b> non rispetta le prescrizioni del disciplinare, trattandosi di una copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria - per cui la conformità del documento</li></ol>
--	--	---




			<p>all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);</p> <p>3) L'operatore ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per saggi e prove di laboratorio indicando la relativa terna dei subappaltatori per ciascuna attività. Difetta il <b>DGUE del subappaltatore laboratorio geotecnologico Chiantini &amp; C.</b>, di cui è stata invece prodotta la dichiarazione integrativa. Gli altri due subappaltatori della terna hanno espressamente dichiarato nel DGUE il possesso della relativa autorizzazione ministeriale;</p> <p>4) Non viene specificato tra le diverse professionalità del gruppo di lavoro quale sia il soggetto il possesso dell'abilitazione al <b>coordinamento della sicurezza</b>;</p> <p>5) Per quanto attiene i <b>requisiti</b> si rileva che lo Studio Paci contribuisce al requisito per importi lavori per la categoria S04 in misura maggioritaria., tanto che potrebbe soddisfarlo integralmente. Analogamente, potrebbe soddisfare integralmente anche il requisito relativo agli importi dei servizi nella precitata categoria/Id opere. Alla stregua, i servizi di punta sono posseduti dallo Studio Paci.</p> <p>Cionondimeno, considerando l'effettiva composizione del gruppo di lavoro e quindi le attività ascritte a ciascuna componente del RTP, il soggetto che eseguirà la prestazione principale in misura maggioritaria è l'Arch. Daniela Sestina, la quale, tuttavia, contribuirebbe al requisito per importi lavori ed importi servizi relativi alla categoria/Id opere S04 non in misura maggioritaria. Ad ogni modo ogni componente del RTP che esegue la categoria/Id S04 contribuisce in qualche misura la requisito.</p> <p>Per quanto concerne invece la categoria/ID Opere E22 il requisito lo stesso è posseduto in misura maggioritaria dallo Studio Bracciali e Biagini (che effettivamente esegue la parte maggioritaria della prestazione</p>
--	--	--	---

			<p>secondaria quali l'attività di responsabile del rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico e materico con restituzione in BIM). I servizi di punta della relativa categoria sono prestati dallo stesso. Cionondimeno, si rileva che lo Studio Paci che di fatto assume il ruolo di responsabile del processo BIM non contribuisce in alcun modo al relativo requisito. Alla stregua la mandante Erre Energie srl che assume la diagnosi energetica, chiaramente ascritta entro la prestazione secondaria. L'Arch. Pagliardini Pietro, mandante che assume il ruolo di coordinatore scientifico, non contribuisce in alcun modo ai requisiti.</p> <p>Posto quanto sopra, e per le assorbenti cause di esclusione sopra rilevate, si dispone l'esclusione del concorrente, soprassedendo all'attivazione del soccorso istruttorio all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per le restanti irregolarità/carenze rilevate.</p>
--	--	--	---

Alle ore 17.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori del Seggio di gara al 12.03.2019 ore 9.45, che si svolgerà in continuità a quella della data odierna.

Il presente verbale si compone di n.14 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Ing. Claudio Brunori

D.ssa Alessandra Bellantuono